

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2025, n. 1679

**Approvazione dello schema di accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e smi tra Regione Puglia e Prefettura di Barletta Andria Trani, per la realizzazione delle attività di supporto al contrasto dell'inquinamento da smembramento e abbandono di carcasse di veicoli nel territorio della Provincia di Barletta Andria Trani e contestuale prenotazione di impegno di spesa per euro 150.000,00**

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta

**VISTO** il documento istruttorio del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con la Sezione Regionale di Vigilanza in relazione alla parte finanziaria, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio Industriale, Crisi Industriali e Politiche di genere

### PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

### DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990 e smi per la realizzazione delle attività di supporto al contrasto dell'inquinamento da smembramento e abbandono di carcasse di veicoli nel territorio della Provincia di Barletta Andria Trani (Allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. **di dare atto** che il Presidente della Regione o un suo delegato procederà alla sottoscrizione dell'Accordo di cui in premessa;
3. **di destinare** la dotazione finanziaria complessiva, pari ad euro 150.000,00 a valere sulle risorse appostate sul capitolo di spesa U0902020 "Abbandono rifiuti – Utilizzo beni di terzi" del bilancio autonomo regionale 2025 per l'attuazione delle azioni previste dall'accordo tra la Regione Puglia e la Prefettura di BAT;
4. **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana alla sottoscrizione del documento contenente i requisiti tecnici-operativi relativi al sistema di videosorveglianza, che costituirà e sarà da intendersi quale addendum all'accordo, entro il limite massimo della disponibilità

finanziaria della Regione;

5. **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ad apportare, ove necessario, modifiche e/o integrazioni all'Accordo sottoscritto, incluse eventuali proroghe;
6. **di autorizzare** il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ad operare sul capitolo di spesa U0902020 del bilancio regionale, nel limite delle risorse stanziato per le attività definite dal presente provvedimento;
7. **di dare atto** che con determinazioni del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana si procederà ai successivi adempimenti contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011;
8. **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria alla prenotazione della spesa, per l'esercizio finanziario 2025, per un importo complessivo pari ad € 150.000,00 stanziati sul capitolo di spesa U0902020;
9. **di dare atto** che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
10. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
11. **di notificare e trasmettere** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, alla Prefettura di Barletta Andria Trani;
12. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

RAFFAELE PIEMONTESE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto:** Approvazione dello schema di accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e smi tra Regione Puglia e Prefettura di Barletta Andria Trani per la realizzazione delle attività di supporto al contrasto dell'inquinamento da smembramento e abbandono di carcasse di veicoli nel territorio della Provincia di Barletta Andria Trani e contestuale prenotazione di impegno di spesa per euro 150.000,00

**VISTI**

- la Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”* e, in particolare, l’art. 13 il quale stabilisce che il Prefetto è Autorità provinciale di pubblica sicurezza, ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all’attuazione delle direttive emanate in materia;
- la Legge 26 marzo 2001, n. 128, recante: *“Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”* e, in particolare, l’art. 17, comma 1, che prevede che il Ministro dell’Interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti Uffici della Polizia di Stato e dei Comandi dell’Arma dei Carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d’istituto, del Corpo della Guardia di Finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di Polizia Municipale, previa richiesta al Sindaco, o nell’ambito di specifiche intese con la predetta Autorità, prevedendo anche l’istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, l’art. 15 recante *“Accordi tra pubbliche Amministrazioni”*;
- la direttiva del Ministro dell’Interno del 30 aprile 2015 in materia di *“nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”*;
- la direttiva del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017 sui *“comparti delle Specialità e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 51, recante il *“Regolamento a norma dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196” relativo all’ “Individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, rubricato *“Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”, relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*;
- l’*“Accordo di Programma Quadro “Tutela Ambientale”, sottoscritto in data 11.03.2025, per una durata di 3 anni, da Regione Puglia, Legione Carabinieri “Puglia”, Comando unità per la Tutela Forestale, Ambientale e agroalimentare Carabinieri, Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza energetica – Nuclei Operativi Ecologici di Bari e Lecce, Comando*

Regionale Puglia Guardia di Finanza, Arpa Puglia e il CNR-IRSA, approvato con DGR n. 336 del 25.03.2025;

- il d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega del governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare, l’art. 7 recante *“Principio di auto-organizzazione amministrativa”*;
- la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 recante *“Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia”*.

#### **Premesso che**

1) La Regione Puglia ha da sempre considerato il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti una criticità da contrastare con particolare attenzione e vigore - in quanto in grado di generare conseguenze ambientali ed economiche per i territori e per i cittadini, con un impatto fortemente negativo anche per il sistema turistico pugliese - ed è stata da sempre fortemente impegnata nella tutela ambientale e paesaggistica del proprio territorio, investendo importanti risorse in attività di promozione delle condizioni di legalità con specifico riferimento al contrasto ai crimini ambientali (tra cui discariche abusive) ed all’abbandono dei rifiuti di piccola entità.

Il Piano dei Rifiuti speciali, approvato con DGR 673/2022, prevede l’implementazione di specifiche azioni tese a contrastare l’abbandono di rifiuti speciali, che costituiscono la percentuale più significativa degli abbandoni che si registrano in ambito regionale, dando atto della necessità di procedere a forme di monitoraggio del territorio.

Allo scopo di superare l’approccio volto a prevedere interventi di risanamento ambientale a posteriori ed affrontare in modo organico e strutturato detta problematica, nell’ottobre 2021 è stato avviato un percorso che ha visto il coinvolgimento di ANCI, AGER, CNR-IRSA e Province e che ha portato alla definizione della Strategia regionale di Contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, approvata con DGR n. 946 del 4 luglio 2022, con finalità di prevenzione e riduzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per il tramite di tre obiettivi specifici.

Si tratta di un programma di azioni per la tutela ambientale, che vede istituzioni, Comuni, cittadini e Forze di polizia uniti contro l’abbandono dei rifiuti e verso la sensibilizzazione sul tema.

La strategia messa in campo dalla Regione è oggetto di attuazione con la stretta collaborazione delle Forze di polizia, dei Comuni, delle Province e dei concessionari delle infrastrutture stradali.

In particolare, l’Obiettivo specifico 1 della succitata Strategia prevede di *“rafforzare il presidio territoriale e la dotazione strumentale per il controllo e monitoraggio dell’abbandono dei rifiuti”*, anche tramite il coinvolgimento delle Forze di polizia.

Uno dei principali strumenti attuativi della Strategia è rappresentato dall’Accordo di Programma Quadro per Tutela Ambientale, in vigore dal 2007 e rinnovato, con DGR n. 336 del 25.03.2025, per il periodo 2025-2028 che vede la partecipazione della Legione Carabinieri “Puglia”, Comando unità per la Tutela Forestale, Ambientale e agroalimentare Carabinieri, Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza energetica – Nuclei Operativi Ecologici di Bari e Lecce, Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza, Arpa Puglia e il CNR-IRSA, con lo scopo di attivare un programma di azione comune per il contrasto al fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti e delle discariche abusive.

Al fine di potenziare le attività dei soggetti partecipanti all’Accordo, la DGR 336/2025 ha riconosciuto agli stessi un contributo annuo di € 530.000,00; negli anni 2022/2023 le principali voci di spesa hanno, ad esempio, riguardato il potenziamento della dotazione elettronica ed informatica delle

FF.OO., tramite l'acquisto di hardware e fotocamere sofisticate.

Inoltre, l'art. 5 della l.r. n. 32/2022 stanza risorse finanziarie dedicate al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nel territorio regionale per l'attuazione di interventi di efficientamento del presidio territoriale e di ampliamento e rafforzamento del sistema di vigilanza e controllo previsti nella Strategia regionale di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno, approvata con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2022 n. 946 (Approvazione Documento Strategico per contrastare il fenomeno del *littering* (abbandono dei rifiuti) in Puglia).

Le attività declinate nel presente accordo, come meglio si dirà nel prosieguo, rientrano a pieno titolo tra le attività finalizzate al contrasto degli abbandoni illeciti e rappresentano, pertanto, una modalità di attuazione della citata Strategia e, in particolare, dell'obiettivo specifico.

2) Il territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), e quello contiguo della provincia di Bari, è interessato da una criticità ambientale crescente, alla cui genesi contribuisce in modo rilevante la filiera della ricettazione e del riciclaggio dei veicoli. In base alle osservazioni svolte dalle Forze di polizia nelle attività sul territorio, i veicoli sottratti vengono smembrati senza soluzione di continuità dopo il furto, perlopiù in aree rurali o in depositi "freddi"; le componenti di pregio alimentano i canali illegali dei ricambi, mentre le carcasse sono spesso incendiate o abbandonate.

Tale *modus operandi* non produce soltanto degrado paesaggistico, ma determina una vera emergenza ambientale, poiché i telai e i residui di veicolo – qualificabili come rifiuti speciali pericolosi – rilasciano oli, lubrificanti, fluidi refrigeranti e altre sostanze con elevato rischio di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere, oltre alle emissioni nocive generate dagli incendi, con danni all'ecosistema e riflessi sanitari per le comunità esposte.

In questo quadro, la Prefettura di BAT, quale autorità di coordinamento delle Forze dell'Ordine e di presidio delle politiche di sicurezza e tutela ambientale, insieme alle Forze di polizia della provincia, opera stabilmente per interrompere la filiera (furto → smembramento → ricettazione/riciclaggio → smercio dei pezzi) e mitigarne l'impatto ambientale, fenomeno che presenta, peraltro, intersezioni con la criminalità organizzata anche di aree limitrofe e genera un notevole allarme sociale

3) È interesse delle Parti del presente accordo rafforzare l'attività di vigilanza e di controllo del territorio, ponendo a disposizione uomini e mezzi per un'azione congiunta; in particolare, rientra negli obiettivi della Regione Puglia incrementare l'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo del territorio regionale, attesa la necessità di fronteggiare la speciale problematica dei furti d'auto che, come innanzi rappresentato, presenta particolari profili di pericolosità sotto il profilo ambientale, in particolare per i profili collegati all'abbandono indiscriminato di rifiuti, inscindibili dai profili di ordine pubblico presidiati dalla Prefettura e dalle Forze di polizia.

Per tale ragione, la collaborazione con la Prefettura, quale figura di coordinamento delle Forze di polizia, appare imprescindibile, in quanto un'efficace azione di contrasto postula la necessaria collaborazione tra i due enti per gli aspetti di competenza, in vista del perseguimento di un comune obiettivo, pienamente coerente con le finalità istituzionali di entrambe le Amministrazioni, che potrà essere conseguito, attesa la specificità del fenomeno, solo attraverso l'apporto collaborativo di entrambe le parti.

Il presente accordo, pertanto, pur contemplando attività rientranti nel genere delle azioni di contrasto agli abbandoni illeciti, già sviluppate nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro per Tutela Ambientale, si pone in rapporto di specialità rispetto a tale storica collaborazione tra Regione Puglia e Forze di polizia, in quanto la particolare configurazione del fenomeno, che impatta in maniera significativa su una delimitata porzione di territorio e che, come innanzi accennato, presenta

anche spiccati profili collegati alla tutela dell'ordine pubblico, suggerisce l'individuazione di modalità operative e risorse appositamente dedicate.

4) La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, stabilisce espressamente all'art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*.

L'accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990:

- rappresenta un modello convenzionale di svolgimento delle funzioni pubbliche finalizzato alla collaborazione tra le medesime pubbliche amministrazioni, in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di 'reciproca collaborazione' e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente;
- rientra tra le forme di partenariato pubblico-pubblico (PPP) ossia tra quelle relazioni tra pubbliche amministrazioni che escludono l'applicazione della normativa europea in materia di contratti pubblici e concessioni qualora le predette relazioni non siano qualificabili come prestazioni o scambi di servizi.

5) L'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ha recepito il principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possano autonomamente decidere di organizzare, tra l'altro, la prestazione di servizi attraverso il ricorso al modello della cooperazione con altre pubbliche amministrazioni.

Il modello convenzionale dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 ove siano soddisfatte le condizioni ivi previste; in particolare, l'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 prevede che *“La cooperazione tra stazioni appaltanti ... volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti ..., anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”*

6) L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti.

I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base

dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

7) L'Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e Prefettura di BAT, della durata 18 mesi con possibilità di proroga, mira a rafforzare l'attività di vigilanza e di controllo del territorio di competenza delle FF.PP. e di tutela dell'ambiente, segnatamente dell'abbandono delle carcasse.

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è, infatti, una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione.

Alla base dell'Accordo vi è un effettivo esercizio congiunto di funzioni proprie per il perseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, nonché una reale divisione di compiti e responsabilità, in quanto Regione Puglia e Prefettura di BAT, sia pure in vario modo ed in diversa misura, anche a motivo del carattere complementare degli apporti collaborativi messi a disposizione dagli enti aderenti, partecipano alla realizzazione delle attività progettuali mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, strutturali ed informative.

L'Accordo di collaborazione *de quo* non risponde ad una causa di scambio caratterizzata dal rapporto sinallagmatico tra le prestazioni degli enti aderenti, in quanto i contributi degli enti aderenti non trovano giustificazione nell'altrui controprestazione ma nella partecipazione sinergica e nel perseguimento di un obiettivo di interesse comune, atteso che risulta escluso il pagamento di un corrispettivo e, quindi, il riconoscimento di un utile economico, in quanto l'accordo, come dianzi accennato, si sostanzia in una collaborazione reciproca che non prevede la dazione di somme di denaro ma la messa a disposizione di risorse umane e strumentali per la realizzazione delle finalità cui tende la specifica cooperazione reciproca.

In particolare, le attività che la Regione sarà chiamata a realizzare in attuazione dell'accordo postulano l'affidamento, secondo le modalità contemplate dal d. lgs. n. 36/2023 recante "*Codice dei contratti pubblici*", del servizio di noleggio degli apparati necessari per un sistema integrato di videosorveglianza e lettura targhe, su risorse stanziare dall'art. 5 della L.R. n. 32/2022. Il noleggio includerà per il periodo di 12 mesi, ed eventuale successiva proroga o/rinnovo entro il limite della disponibilità finanziaria massima di 150.000,00 euro, la messa a disposizione, gestione e manutenzione dell'infrastruttura hardware, fondamentale per accertare le fattispecie di reato connesse agli abbandoni delle carcasse d'auto. Garantirà inoltre il successivo trasferimento in uso alla Prefettura di BAT, che le porrà a disposizione delle Forze di Polizia specificate nell'accordo, atteso che i sistemi di videosorveglianza, già largamente utilizzati dalle Forze dell'ordine, appaiono quali strumenti particolarmente adatti al monitoraggio ed all'accertamento delle attività criminali oggetto del presente accordo.

Il medesimo sistema di videosorveglianza sarà integrato tra le diverse Forze di polizia rendendo disponibili le immagini mediante il collegamento con le rispettive sale o centrali operative, con la precisazione che tale collegamento darà luogo a un trattamento autonomo di dati personali da parte di ciascun titolare. Il sistema di lettura targhe sarà integrato al Sistema centralizzato nazionale targhe

e transiti (SCNTT), gestito dal Centro elettronico nazionale (CEN) della Polizia di Stato, e titolare del trattamento sarà il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il documento contenente i requisiti tecnici-operativi relativi al sistema di videosorveglianza sarà definito successivamente ed è demandato a successivi accordi tra le Parti del presente accordo da concludersi in forma scritta, che costituiranno e saranno da intendersi quale addendum all'accordo, entro il limite massimo della disponibilità finanziaria della Regione pari ad € 150.000,00.

#### **Rilevato che**

per le ragioni precedentemente esposte, le attività previste nell'Accordo di cui si propone l'approvazione devono ritenersi pienamente coerenti con gli obiettivi perseguiti dall'art. 5 l.r. n. 32/2022, i cui stanziamenti saranno impiegati dalla Regione Puglia per l'affidamento del servizio di noleggio, secondo le modalità contemplate dal d. lgs. n. 36/2023 recante "*Codice dei contratti pubblici*", degli apparati funzionali alla realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza e lettura targhe necessari all'accertamento delle fattispecie di reato connesse agli abbandoni delle carcasse d'auto, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o alcun margine economico per le attività svolte.

#### **Visti inoltre:**

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011*" recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009*";
- la L.R. n. 42 del 31/12/2024 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)*";
- la L.R. n. 43 del 31/12/2024 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027*";
- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";
- la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*".

Si ritiene pertanto che, alla luce delle risultanze istruttorie, la Regione Puglia, nella persona del Presidente della Regione, possa dare seguito alla sottoscrizione dell'accordo con la Prefettura di BAT.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro**

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

Il presente provvedimento comporta la prenotazione della spesa per l'esercizio finanziario 2025 per un importo complessivo pari ad € 150.000,00, stanziati sul capitolo del bilancio autonomo, ai sensi delle leggi regionali nn. 42/2024 e 43/2024, del Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con DGR n. 26/2025, come di seguito indicato:

PARTE SPESA

CRA:

BILANCIO AUTONOMO – E.F. 2025

Spese non ricorrenti – Codice UE: 8

| Capitolo di spesa | Declaratoria         | Missione<br>Programma<br>Titolo | P.D.C.F.   | E. F. 2025 – Prenotazione di impegno |
|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| U0902020          | Abbandono<br>Rifiuti | 9.2.1                           | 1.03.02.07 | € 150.000,00                         |

Causale registrazione prenotazione impegno di spesa: Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi recante "Accordo per la realizzazione delle attività di supporto al contrasto dell'inquinamento da smembramento e abbandono di carcasse di veicoli nel territorio della Provincia di Barletta Andria Trani".

Con il presente provvedimento si autorizza il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana ad operare sul capitolo di spesa U0902020 del bilancio autonomo regionale, nel limite delle risorse stanziati per le attività come definite dal presente provvedimento. I provvedimenti gestionali di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle spese saranno, di conseguenza, di esclusiva competenza del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

**Tutto ciò premesso**, al fine di dare seguito alla sottoscrizione dell'accordo con la Prefettura di BAT, parte integrante e sostanziale del provvedimento (Allegato A), ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. e) e dell'art. 4, comma 4 lett. k) della l.r. n. 7/1997 e dell'art. 44 lett. a) della L.R. n. 7/2004, si propone alla Giunta regionale:

1. **di approvare** lo schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990 e smi per la realizzazione delle attività di supporto al contrasto dell'inquinamento da smembramento e abbandono di carcasse di veicoli nel territorio della Provincia di Barletta Andria Trani (Allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. **di dare atto** che il Presidente della Regione o un suo delegato procederà alla sottoscrizione dell'Accordo di cui in premessa;
3. **di destinare** la dotazione finanziaria complessiva, pari ad euro 150.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0902020 "Abbandono rifiuti – Utilizzo beni di terzi" del bilancio autonomo regionale 2025 per l'attuazione delle azioni previste dall'accordo tra la Regione Puglia e la Prefettura di BAT;
4. **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana alla sottoscrizione del documento contenente i requisiti tecnici-operativi relativi al sistema di videosorveglianza, che costituiranno e saranno da intendersi quale addendum all'accordo, entro il limite massimo della disponibilità finanziaria della Regione;
5. **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana ad apportare, ove necessario, modifiche e/o integrazioni all'Accordo sottoscritto, incluse eventuali proroghe;
6. **di autorizzare** il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana ad operare sul capitolo di spesa U0902020 del bilancio regionale, nel limite delle risorse stanziati per le attività definite dal presente provvedimento;
7. **di dare atto** che con determinazioni del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana si procederà ai successivi adempimenti contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011;
8. **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria alla prenotazione della spesa, per l'esercizio finanziario 2025, per un importo complessivo pari ad € 150.000,00 stanziati sul capitolo di spesa U0902020;
9. **di dare atto** che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
10. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
11. **di notificare e trasmettere** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, alla Prefettura di Barletta Andria Trani;
12. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

*I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.*

La Funzionaria EQ

"Responsabile del coordinamento giuridico e del contenzioso in materia ambientale"

Dott.ssa Stella Serrati

La Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza

dott.ssa Rocca Anna Ettore

Ettore  
Rocca Anna  
03.11.2025  
12:01:13  
UTC

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Ing. Paolo Garofoli

Stella Serrati  
03.11.2025 10:21:19  
GMT+00:00

Paolo  
Francesco  
Garofoli  
03.11.2025  
12:18:55  
GMT+00:00

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio Industriale, Crisi Industriali e Politiche di genere Serena Triggiani, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale

**propone**

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Avv. Serena Triggiani



SERENA TRIGGIANI  
03.11.2025 13:06:11  
GMT+01:00

La sottoscritta esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

La Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato



Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 03/11/2025 18:27  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Paolo Francesco  
Garofoli  
03.11.2025  
11:16:03  
GMT+00:00

**Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990**

tra

**Prefettura di Barletta Andria Trani, (di seguito, Prefettura BAT), rappresentata dal Prefetto, dott.ssa  
Silvana D'Agostino**

e

**Regione Puglia C.F. 80017210727, con sede in Bari, in seguito denominata "Regione", rappresentata dal  
Presidente della Regione**

di seguito chiamate, congiuntamente, "PARTI"

**per la realizzazione delle attività di supporto al contrasto dell'inquinamento da smembramento e  
abbandono di carcasse di veicoli nel territorio della Provincia di Barletta Andria Trani**

**VISTI**

- la Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"* e, in particolare, l'art. 13 il quale stabilisce che il Prefetto è Autorità provinciale di pubblica sicurezza, ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia;
- la Legge 26 marzo 2001, n. 128, recante: *"Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"* e, in particolare, l'art. 17, comma 1, che prevede che il Ministro dell'Interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti Uffici della Polizia di Stato e dei Comandi dell'Arma dei Carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di Finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di Polizia Municipale, previa richiesta al Sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta Autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e, in particolare, l'art. 15 recante *"Accordi tra pubbliche Amministrazioni"*;
- la direttiva del Ministro dell'Interno del 30 aprile 2015 in materia di *"nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio"*;
- la direttiva del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017 sui *"comparti delle Specialità e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 51, recante il *"Regolamento a norma*

- dell'art.57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196" relativo all'"Individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";*
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n.51, rubricato *"Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016"*, relativa *"alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*;
  - l'"Accordo di Programma Quadro "Tutela Ambientale", sottoscritto in data 11.03.2025, per una durata di 3 anni, da Regione Puglia, Legione Carabinieri "Puglia", Comando unità per la Tutela Forestale, Ambientale e agroalimentare Carabinieri, Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza energetica – Nuclei Operativi Ecologici di Bari e Lecce, Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza, Arpa Puglia e il CNR-IRSA, approvato con DGR n. 336 del 25.03.2025;
  - il d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega del governo in materia di contratti pubblici"* e, in particolare, l'art. 7 recante *"Principio di auto-organizzazione amministrativa"*;
  - la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 recante *"Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia"*.

#### PREMESSO CHE

1) La Regione Puglia ha da sempre considerato il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti una criticità da contrastare con particolare attenzione e vigore - in quanto in grado di generare conseguenze ambientali ed economiche per i territori e per i cittadini, con un impatto fortemente negativo anche per il sistema turistico pugliese - ed è stata da sempre fortemente impegnata nella tutela ambientale e paesaggistica del proprio territorio, investendo importanti risorse in attività di promozione delle condizioni di legalità con specifico riferimento al contrasto ai crimini ambientali (tra cui discariche abusive) ed all'abbandono dei rifiuti di piccola entità.

Il Piano dei Rifiuti speciali, approvato con DGR 673/2022, prevede l'implementazione di specifiche azioni tese a contrastare l'abbandono di rifiuti speciali, che costituiscono la percentuale più significativa degli abbandoni che si registrano in ambito regionale, dando atto della necessità di procedere a forme di monitoraggio del territorio.

Allo scopo di superare l'approccio volto a prevedere interventi di risanamento ambientale a posteriori ed affrontare in modo organico e strutturato detta problematica, nell'ottobre 2021 è stato avviato un percorso che ha visto il coinvolgimento di ANCI, AGER, CNR-IRSA e Province e che ha portato alla definizione della Strategia regionale di Contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, approvata con DGR n. 946 del 4 luglio 2022, con finalità di prevenzione e riduzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti per il tramite di tre obiettivi specifici.

Si tratta di un programma di azioni per la tutela ambientale, che vede istituzioni, Comuni, cittadini e Forze di polizia uniti contro l'abbandono dei rifiuti e verso la sensibilizzazione sul tema.

La strategia messa in campo dalla Regione è oggetto di attuazione con la stretta collaborazione delle Forze di polizia, dei Comuni, delle Province e dei concessionari delle infrastrutture stradali.

In particolare, l'Obiettivo specifico 1 della succitata Strategia prevede di *"rafforzare il presidio territoriale e la dotazione strumentale per il controllo e monitoraggio dell'abbandono dei rifiuti"*, anche tramite il coinvolgimento delle Forze di polizia.

Uno dei principali strumenti attuativi della Strategia è rappresentato dall'Accordo di Programma Quadro per Tutela Ambientale, in vigore dal 2007 e rinnovato, con DGR n. 336 del 25.03.2025, per il periodo 2025-2028 che vede la partecipazione della Legione Carabinieri "Puglia", Comando unità per la Tutela Forestale, Ambientale e agroalimentare Carabinieri, Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza energetica – Nuclei Operativi Ecologici di Bari e Lecce, Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza, Arpa Puglia e il CNR-IRSA, con lo scopo di attivare un programma di azione comune per il contrasto al fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti e delle discariche abusive.

Al fine di potenziare le attività dei soggetti partecipanti all'Accordo, la DGR 336/2025 ha riconosciuto agli stessi un contributo annuo di € 530.000,00; negli anni 2022/2023 le principali voci di spesa hanno, ad esempio, riguardato il potenziamento della dotazione elettronica ed informatica delle FF.OO., tramite l'acquisto di hardware e fotocamere sofisticate.

Inoltre, l'art. 5 della l.r. n. 32/2022 stanziava risorse finanziarie dedicate al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nel territorio regionale per l'attuazione di interventi di efficientamento del presidio territoriale e di ampliamento e rafforzamento del sistema di vigilanza e controllo previsti nella Strategia regionale di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno, approvata con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2022 n. 946 (Approvazione Documento Strategico per contrastare il fenomeno del *littering* (abbandono dei rifiuti) in Puglia).

Le attività declinate nel presente accordo, come meglio si dirà nel prosieguo, rientrano a pieno titolo tra le attività finalizzate al contrasto degli abbandoni illeciti e rappresentano, pertanto, una modalità di attuazione della citata Strategia e, in particolare, dell'obiettivo specifico.

2) Il territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), e quello contiguo della provincia di Bari, è interessato da una criticità ambientale crescente, alla cui genesi contribuisce in modo rilevante la filiera della ricettazione e del riciclaggio dei veicoli. In base alle osservazioni svolte dalle Forze di polizia nelle attività sul territorio, i veicoli sottratti vengono smembrati senza soluzione di continuità dopo il furto, perlopiù in aree rurali o in depositi "freddi"; le componenti di pregio alimentano i canali illegali dei ricambi, mentre le carcasse sono spesso incendiate o abbandonate.

Tale *modus operandi* non produce soltanto degrado paesaggistico: determina una vera emergenza ambientale, poiché i telai e i residui di veicolo – qualificabili come rifiuti speciali pericolosi – rilasciano oli, lubrificanti, fluidi refrigeranti e altre sostanze con elevato rischio di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere, oltre alle emissioni nocive generate dagli incendi, con danni all'ecosistema e riflessi sanitari per le comunità esposte.

In questo quadro, la Prefettura di BAT, quale autorità di coordinamento delle Forze dell'Ordine e di presidio delle politiche di sicurezza e tutela ambientale, insieme alle Forze di polizia della provincia, opera stabilmente per interrompere la filiera (furto → smembramento → ricettazione/riciclaggio → smercio dei pezzi) e mitigarne l'impatto ambientale, fenomeno che presenta, peraltro, intersezioni con la criminalità organizzata anche di aree limitrofe e genera un notevole allarme sociale

3) È interesse delle Parti del presente accordo rafforzare l'attività di vigilanza e di controllo del territorio,

ponendo a disposizione uomini e mezzi per un'azione congiunta; in particolare, rientra negli obiettivi della Regione Puglia incrementare l'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo del territorio regionale, attesa la necessità di fronteggiare la speciale problematica dei furti d'auto che, come innanzi rappresentato, presenta particolari profili di pericolosità sotto il profilo ambientale, in particolare per i profili collegati all'abbandono indiscriminato di rifiuti, inscindibili dai profili di ordine pubblico presidiati dalla Prefettura e dalle Forze di polizia.

Per tale ragione, la collaborazione con la Prefettura, quale figura di coordinamento delle Forze di polizia, appare imprescindibile, in quanto un'efficace azione di contrasto postula la necessaria collaborazione tra i due enti per gli aspetti di competenza, in vista del perseguimento di un comune obiettivo, pienamente coerente con le finalità istituzionali di entrambe le Amministrazioni, che potrà essere conseguito, attesa la specificità del fenomeno, solo attraverso l'apporto collaborativo di entrambe le parti.

Il presente accordo, pertanto, pur contemplando attività rientranti nel genere delle azioni di contrasto agli abbandoni illeciti, già sviluppate nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro per Tutela Ambientale, si pone in rapporto di specialità rispetto a tale storica collaborazione tra Regione Puglia e Forze di polizia, in quanto la particolare configurazione del fenomeno, che impatta in maniera significativa su una delimitata porzione di territorio e che, come innanzi accennato, presenta anche spiccati profili collegati alla tutela dell'ordine pubblico, suggerisce l'individuazione di modalità operative e risorse appositamente dedicate.

4) La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, stabilisce espressamente all'art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*.

L'accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990:

- rappresenta un modello convenzionale di svolgimento delle funzioni pubbliche finalizzato alla collaborazione tra le medesime pubbliche amministrazioni, in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di 'reciproca collaborazione' e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente;
- rientra tra le forme di partenariato pubblico-pubblico (PPP) ossia tra quelle relazioni tra pubbliche amministrazioni che escludono l'applicazione della normativa europea in materia di contratti pubblici e concessioni qualora le predette relazioni non siano qualificabili come prestazioni o scambi di servizi.

5) L'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ha recepito il principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possano autonomamente decidere di organizzare, tra l'altro, la prestazione di servizi attraverso il ricorso al modello della cooperazione con altre pubbliche amministrazioni.

Il modello convenzionale dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 ove siano soddisfatte le condizioni ivi previste; in particolare, l'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 prevede che *“La cooperazione tra stazioni appaltanti ... volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti ..., anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in*

*un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."*

6) L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti.

I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

7) il presente Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e Prefettura di BAT, della durata 18 mesi con possibilità di proroga, mira a rafforzare l'attività di vigilanza e di controllo del territorio di competenza delle FF.PP. e di tutela dell'ambiente, segnatamente dell'abbandono delle carcasse.

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è, infatti, una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione.

Alla base dell'Accordo vi è un effettivo esercizio congiunto di funzioni proprie per il perseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, nonché una reale divisione di compiti e responsabilità, in quanto Regione Puglia e Prefettura di BAT, sia pure in vario modo ed in diversa misura, anche a motivo del carattere complementare degli apporti collaborativi messi a disposizione dagli enti aderenti, partecipano alla realizzazione delle attività progettuali mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, strutturali ed informative.

L'Accordo di collaborazione *de quo* non risponde ad una causa di scambio caratterizzata dal rapporto sinallagmatico tra le prestazioni degli enti aderenti, in quanto i contributi degli enti aderenti non trovano giustificazione nell'altrui controprestazione ma nella partecipazione sinergica e nel perseguimento di un obiettivo di interesse comune, atteso che risulta escluso il pagamento di un corrispettivo e, quindi, il riconoscimento di un utile economico, in quanto l'accordo, come dianzi accennato, si sostanzia in una collaborazione reciproca che non prevede la dazione di somme di denaro ma la messa a disposizione di risorse umane e strumentali per la realizzazione delle finalità cui tende la specifica cooperazione reciproca.

Le Amministrazioni partecipanti all'accordo non svolgono sul mercato le attività interessate dalla cooperazione, trattandosi di attività di carattere esclusivamente istituzionale e rispondenti alle finalità

perseguite da ciascuna amministrazione parte del redigendo accordo.

In particolare, le attività che la Regione sarà chiamata a realizzare in attuazione dell'accordo postulano l'affidamento, secondo le modalità contemplate dal d. lgs. n. 36/2023 recante "*Codice dei contratti pubblici*", del servizio di noleggio degli apparati necessari per un sistema integrato di videosorveglianza e lettura targhe, su risorse stanziare dall'art. 5 della L.R. n. 32/2022. Il noleggio includerà per il periodo di 12 mesi, ed eventuale successiva proroga o/rinnovo entro il limite della disponibilità finanziaria massima di 150.000,00 euro, la messa a disposizione, gestione e manutenzione dell'infrastruttura hardware, fondamentale per accertare le fattispecie di reato connesse agli abbandoni delle carcasse d'auto.

Garantirà inoltre il successivo trasferimento in uso alla Prefettura di BAT, che le porrà a disposizione delle Forze di Polizia specificate nell'accordo, atteso che i sistemi di videosorveglianza già largamente utilizzati dalle Forze dell'ordine, appaiono quali strumenti particolarmente adatti al monitoraggio ed all'accertamento delle attività criminose oggetto del presente accordo.

Il medesimo sistema di videosorveglianza sarà integrato tra le diverse Forze di polizia rendendo disponibili le immagini mediante il collegamento con le rispettive sale o centrali operative. Con la precisazione che tale collegamento darà luogo a un trattamento autonomo di dati personali da parte di ciascun titolare. Il sistema di lettura targhe sarà integrato al Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT), gestito dal Centro elettronico nazionale (CEN) della Polizia di Stato, e titolare del trattamento sarà il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il documento contenente i requisiti tecnici-operativi relativi al sistema di videosorveglianza sarà definito successivamente ed è demandato a successivi accordi tra le Parti del presente accordo da concludersi in forma scritta, che costituiranno e saranno da intendersi quale addendum all'accordo, entro il limite massimo della disponibilità finanziaria della Regione pari ad € 150.000,00.

#### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1**

###### **Valore delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

##### **Art. 2**

###### **Oggetto e finalità dell'Accordo**

Le Parti concordano di cooperare per:

- la realizzazione, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, delle misure descritte nelle premesse al fine di rafforzare il monitoraggio, la vigilanza e il controllo del territorio, con priorità per la Provincia di Barletta-Andria-Trani, considerata la rilevanza del fenomeno; richiamata la premessa, il ciclo illecito prosegue senza soluzione di continuità dal furto allo smembramento e all'abbandono/incendio delle carcasse: residui classificabili come rifiuti speciali pericolosi, con ricadute ambientali rilevanti;

- l'implementazione di un sistema di videosorveglianza e lettura targhe finalizzato a reprimere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sulle strade comunali, provinciali e statali della provincia BAT.
- l'implementazione di un sistema integrato di videosorveglianza e lettura targhe, instradato nel Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT), finalizzato in via prioritaria al tracciamento dei transiti connessi ai siti di smembramento e all'individuazione delle carcasse e dei relativi hotspot ambientali sulle strade comunali, provinciali e statali della Provincia BAT, a supporto delle azioni di messa in sicurezza e bonifica e del contrasto alla filiera illecita (ricettazione/riciclaggio dei pezzi).

Il presente Accordo assicura:

- per le Forze di polizia, qui rappresentate dalla Prefettura, strumenti potenziati di prevenzione e contrasto sia ai furti d'auto sia all'abbandono/incendio delle carcasse, con maggiore capacità di individuazione dei responsabili e di risalita della filiera;
- per la Regione, attraverso la messa a disposizione della strumentazione e l'integrazione con i presidi ambientali, un contributo diretto al contrasto degli illeciti ambientali connessi alla filiera dei veicoli rubati, in coerenza con le priorità dell'azione amministrativa regionale.

I vantaggi che derivano dal presente accordo riguardano, reciprocamente, le Forze dell'Ordine della Provincia, qui rappresentate dalla Prefettura, che disporrebbero in tal modo di accresciuti strumenti di contrasto al fenomeno dei furti d'auto, e di conseguenza, dell'abbandono dei rifiuti ed all'individuazione dei responsabili e la Regione che, con la messa a disposizione della strumentazione sopra indicata, destinata alle FF.OO contribuisce al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che costituisce una delle priorità dell'azione amministrativa regionale.

L'intervento ha la finalità comune di contrastare gli illeciti ambientali correlati al ciclo illecito dei veicoli, riducendone l'impatto sul territorio e sostenendo le operazioni di bonifica e ripristino nel quadro del coordinamento prefettizio e del rispetto dei comparti di specialità.

### **Art. 3**

#### **Impegni delle Parti**

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

#### **Regione Puglia:**

- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività di cui al presente Accordo;
- vigila sullo stato di avanzamento delle attività e coordina il processo assicurandone la coerenza con le finalità della Strategia regionale di Contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, approvata con DGR n. 946 del 4 luglio 2022;
- cura il raccordo operativo con ARPA e Comuni per messa in sicurezza e bonifica;
- collabora nelle attività di conduzione dell'accordo per il tramite delle articolazioni competenti;
- si impegna a fungere da stazione appaltante e procedere, secondo le modalità contemplate dal d. lgs. n. 36/2023 recante "*Codice dei contratti pubblici*", al noleggio degli apparati necessari per un sistema integrato di videosorveglianza e lettura targhe, su risorse stanziati dall'art. 5 della L.R. n. 32/2022. Il noleggio includerà per il periodo di 12 mesi, ed eventuale successiva proroga o/rinnovo entro il limite

della disponibilità finanziaria massima di 150.000,00 euro, la messa a disposizione, gestione e manutenzione dell'infrastruttura hardware, fondamentale per accertare le fattispecie di reato connesse agli abbandoni delle carcasse d'auto. Garantirà inoltre il successivo trasferimento in uso alla Prefettura di BAT, che le porrà a disposizione delle Forze di Polizia specificate nel punto successivo; il documento relativo al numero e tipologia degli apparati ed ai requisiti tecnico-operativi della strumentazione viene demandato a successivi accordi tra le Parti del presente accordo da concludersi in forma scritta, che costituiranno e saranno da intendersi quali addendum al presente atto, entro il limite massimo della disponibilità finanziaria della Regione pari ad € 150.000,00;

- assicura un'efficace attività di comunicazione e disseminazione dei risultati dell'Accordo.

#### **Prefettura BAT**

- mette a disposizione le proprie competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività di cui al presente Accordo;
- assicura il coinvolgimento delle Forze di Polizia, tenendo conto delle rispettive attribuzioni normative; in particolare:
  - la Polizia di Stato, in qualità di forza di polizia a competenza generale per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e secondo i Piani Coordinati di Controllo del Territorio;
  - l'Arma dei Carabinieri, che opera in via preminente per la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti in materia ambientale, agroalimentare, nonché in via esclusiva in ambito forestale;
  - la Guardia di Finanza, che concorre alla prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, in particolare con riferimento ai profili economico-finanziari dei traffici illeciti collegati al ciclo dei rifiuti, alle frodi ambientali, e alla tutela degli interessi economico-finanziari pubblici;
- definisce, con il contributo dei Vertici delle Forze di Polizia della provincia (Questore, Comandante Provinciale CC, Comandante Provinciale GdF), e con il possibile concorso delle componenti specializzate, la mappa operativa degli apparati e i criteri di impiego;
- vigila sul rispetto delle modalità di impiego della strumentazione resa disponibile agli organi competenti e sulla corretta manutenzione della stessa, nei limiti di quanto non eventualmente previsto e regolato dal contratto di noleggio dell'equipaggiamento/strumentazione in parola ed eventuale assistenza successiva;
- la localizzazione degli apparati è preventivamente individuata dal Prefetto, sulla base del parere reso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- predispone report semestrali sui risultati conseguiti, da trasmettere alla Regione, ai fini del monitoraggio dell'efficacia dell'intervento.

#### **Art. 4**

##### **Durata dell'Accordo**

Le attività previste nel presente accordo dovranno essere realizzate lungo un arco temporale di attuazione di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo proroghe concordate per iscritto da tutte le Parti aderenti.

Le Parti si riservano la facoltà di poter estendere ad altre province della Regione le attività previste dall'Accordo, previo consenso, concordato per iscritto, da parte di tutti i sottoscrittori.

Eventuali mutamenti della destinazione d'uso delle citate attrezzature non sono consentiti e, ove accertati, comporteranno l'obbligo di immediata restituzione delle stesse.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di svolgimento dell'Accordo**

Le parti sono concordi nell'istituire un Tavolo permanente di coordinamento, che dovrà riunirsi ogni tre mesi o quando vi sia la necessità, al fine di monitorare le attività e definire le specifiche strategie volte al raggiungimento degli obiettivi, come sopra specificati.

Il tavolo sarà composto:

- dal Prefetto della BAT o suo delegato;
- dall'Assessore regionale all'Ambiente, con facoltà di delega al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Al tavolo potranno partecipare, ove ritenuta la necessità e/o l'opportunità, rappresentanti dei vertici delle Forze dell'Ordine della BAT, di altre amministrazioni pubbliche competenti in materia ambientale ovvero rappresentanti di enti locali interessati dalle attività.

Le parti si impegnano ad attuare un costante scambio di informazioni al fine di ottimizzare le attività previste nel presente protocollo, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente legislazione.

#### **Art. 6**

##### **Rapporti economici**

Non è previsto alcun corrispettivo, rimborso o contributo comunque denominato per l'espletamento delle attività previste nel presente accordo; fermo restando quanto previsto all'art. 3 in relazione al noleggio degli apparati, a carico della Regione Puglia, ciascuna delle Parti sosterrà i propri costi e spese in relazione alla sottoscrizione, esecuzione ed eventuale risoluzione dello stesso.

#### **Art. 7**

##### **Recesso**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo per giustificati motivi.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 giorni.

#### **Art. 8**

##### **Referenti**

Le Parti si riservano la facoltà di nominare rispettivi referenti delle attività oggetto dell'accordo, dandone comunicazione all'altra parte, a seguito della sottoscrizione dello stesso. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

#### **Art. 9**

##### **Proprietà dei risultati e utilizzo delle informazioni**

1. Tutti i risultati direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di tutte le Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente accordo.

#### **Art. 10**

##### **Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e Del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

La Regione, in qualità di ente concedente in noleggio i sistemi di videosorveglianza, nonché la Prefettura, restano estranee a ogni operazione di trattamento dei dati personali rilevati dai sistemi di videosorveglianza e non potranno, in alcun modo, accedere ai predetti dati o ai relativi flussi informativi, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi.

Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza sono autonomi titolari dei trattamenti dei dati personali raccolti dal sistema di videosorveglianza e messi a disposizione dalla Regione. Sono effettuati rispettivamente dalla Questura o altro ufficio dipendente o altra articolazione periferica della Polizia di Stato, dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri o altra articolazione territoriale dipendente e dal Comando Provinciale della Guardia di finanza o altro Reparto territoriale dipendente.

Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza è autonomo titolare del trattamento dei dati personali raccolti dal sistema di lettura targhe, effettuato dal CEN mediante l'SCNTT.

Restano fermi:

- l'assetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente, in ordine alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione degli illeciti in materia ambientale;
- la responsabilità individuale e la tracciabilità di ogni accesso ai dati, nel rispetto dei principi e delle regole in materia di protezione dei dati personali;
- la facoltà di revisione periodica delle modalità di condivisione e utilizzo dei dati.

Alla luce di quanto precede, l'obbligo di informativa agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, la gestione delle richieste di esercizio dei diritti e gli eventuali reclami presentati dagli interessati, l'attività di coordinamento ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR e gli oneri previsti dagli artt. 35 e 36 del GDPR e tutti i relativi obblighi di pubblicità non saranno posti in capo alla Regione Puglia né alla Prefettura.

#### **Art. 11**

##### **Sistema integrato e clausola di visibilità condivisa**

Tutti i dati e i flussi informativi generati dai sistemi di videosorveglianza e lettura targhe, compresi gli accessi in tempo reale e le registrazioni, sono resi accessibili:

- alla Questura;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;

- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

La visibilità condivisa costituisce clausola essenziale del presente accordo e vincola il gestore del sistema alla trasmissione simultanea e integrale delle immagini e dei dati raccolti alle tre Forze di Polizia, mediante interfacce sicure, compatibili e interoperabili, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza informatica e di tutela della riservatezza.

Le letture targhe e i dati di transito sono instradati nel Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT), quale piattaforma nazionale di riferimento, al fine di garantire uniformità applicativa, tracciabilità degli accessi e chiara ripartizione dei ruoli privacy tra i soggetti coinvolti. L'accessibilità ai predetti dati avviene nel rispetto delle attribuzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate; è esclusa ogni forma di archiviazione parallela non prevista dal presente Accordo.

#### **Art. 12**

##### **Foro competente**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo, a motivo della sua interpretazione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione e recesso, sarà devoluta alla competenza del Foro di Bari.

#### **Art. 13**

##### **Responsabilità**

Le Parti assumono la piena ed esclusiva responsabilità per le attività di propria competenza e da esse direttamente espletate nell'ambito del presente accordo.

#### **Art. 14**

##### **Disposizioni generali e fiscali**

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata per iscritto tra le Parti, se del caso anche in sede di Tavolo permanente di coordinamento.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le parti rinviando alla normativa vigente in materia.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Le parti convengono che il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale e parimenti sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, venga registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Il presente Accordo, inoltre, è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B, annessa al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto

Barletta, .....

PREFETTURA  
DI BARLETTA ANDRIA TRANI

REGIONE PUGLIA

Il Prefetto  
dott.ssa Silvana D'Agostino

Il Presidente  
Dott. Michele Emiliano



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)**

| UFFICIO | TIPO | ANNO | NUMERO | DATA       |
|---------|------|------|--------|------------|
| A09     | DEL  | 2025 | 49     | 03.11.2025 |

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 LEGGE DEL 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SMI TRA REGIONE PUGLIA E PREFETTURA DI BARLETTA ANDRIA TRANI, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO DA SMEMBRAMENTO E ABBANDONO DI CARCASSE DI VEICOLI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**ANNOTAZIONE:**

**Responsabile del Procedimento**

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

